

Informazione alla clientela

ALLEGRA Assicurazione infortuni

in complemento all'assicurazione infortuni obbligatoria

Edizione 2021

Indice

A. Informazione alla clientela	2
1. Partner contrattuale	2
2. Persone assicurate	2
3. Rischi e prestazioni assicurati	2
4. Rischi e prestazioni assicurati	2
5. Validità territoriale	3
6. Validità temporale	3
7. Premi, rimborso del premio e tasse	3
8. Garanzia del mantenimento del premio e revisioni unilaterali del contratto	3
9. Ritardo nel pagamento e costituzione in mora	3
10. In caso di sinistro	3
11. Esiste un diritto di revoca e quali sono le sue conseguenze?	4
12. Protezione dei dati	4

L'informazione alla clientela ha per scopo di far conoscere agli assicurati, per dovere di trasparenza, l'identità della loro Compagnia di assicurazione come pure le particolarità dei prodotti.

I dettagli di ogni copertura assicurativa, i diritti e gli obblighi risultanti dal contratto sono chiaramente definiti nella polizza assicurativa, nelle Condizioni

generali di assicurazione (CGA) e nelle eventuali Condizioni particolari o supplementari che fanno stato in modo esaustivo unitamente a quanto disciplinato dalla legislazione svizzera, segnatamente dalla Legge sul contratto d'assicurazione (LCA).

I consulenti di Generali rimangono volentieri a disposizione per ogni ulteriore informazione.

A. Informazione alla clientela

1. Partner contrattuale

Il Suo partner contrattuale è Generali Assicurazioni Generali SA (in seguito Generali), la cui sede sociale è in Avenue Perdtemps 23, 1260 Nyon 1. Generali è una società anonima, ai sensi della legislazione svizzera.

Generali fa parte del Gruppo di assicurazioni Generali di Trieste/Italia. Essa offre pure assicurazioni sulla vita (Generali Assicurazioni per persone SA, Soodmattenstrasse 10, 8134 Adliswil 1) e di protezione giuridica (Fortuna Compagnia di Assicurazione di Protezione Giuridica SA, Soodmattenstrasse 2, 8134 Adliswil).

2. Persone assicurate

Le persone assicurate sono menzionate nella polizza; possono essere assicurati, purché domiciliati in Svizzera:

- gli adulti e gli anziani (seniores);
- i bambini e i giovani.

La copertura a favore di un giovane vale solo fino all'età di 18 anni compiuti; successivamente per continuare la copertura assicurativa si può convenire il passaggio all'assicurazione per adulti.

3. Rischi e prestazioni assicurati

Il prodotto ALLEGRA® copre gli infortuni, le lesioni equiparate alle conseguenze di un infortunio e le malattie professionali. La definizione di questi termini, specificata nelle Condizioni generali di assicurazione (CGA) (articolo F2) è la stessa di quella impiegata nell'assicurazione sociale contro gli infortuni.

Le Condizioni generali di assicurazione (CGA) elencano all'articolo F3 gli infortuni che non sono assicurati e per i quali la Compagnia non versa prestazioni.

4. Rischi e prestazioni assicurati

Questa assicurazione è un'assicurazione di somme (ad eccezione delle spese di guarigione e spese diverse, spese di riforma professionale, cure a domicilio e sorvegliante, trattamento dentario e incapacità scolare/nuovo orientamento della formazione. Si tratta di un'assicurazione contro i danni).

Qui di seguito una panoramica delle differenti prestazioni offerte da Generali che Lei può scegliere in funzione dei Suoi bisogni:

Assicurazione adulti e seniores

Capitale in caso di decesso

In caso di decesso per le conseguenze dirette di un infortunio la somma assicurata stabilita sarà versata al beneficiario/ai beneficiari da Lei scelto/i.

Capitale in caso di invalidità

Se un infortunio assicurato Le causa un'invalidità permanente, Lei può concordare il versamento di un capitale. Il tasso di invalidità è definito in funzione del pregiudizio definitivo arrecato alla salute, applicando delle tabelle mediche (invalidità medico-teorica). Successivamente il tasso di invalidità viene moltiplicato per la somma assicurata. Se Lei sceglie la variante progressiva, in caso di invalidità totale Lei riceve il 350% della somma assicurata.

Indennità giornaliera in caso di ospedalizzazione

Lei può assicurare una somma giornaliera che Le sarà versata per ogni giorno che Lei trascorre in un istituto ospedaliero, di cura o di riabilitazione, per una durata massima di cinque anni dall'infortunio.

Indennità giornaliera

Lei può assicurare una somma giornaliera che Le sarà versata per ogni giorno di incapacità lavorativa e proporzionale al tasso di tale incapacità, per una durata massima di cinque anni dall'infortunio. Tuttavia il diritto all'indennità giornaliera cessa dal momento in cui può essere constatata un'invalidità permanente, ossia dal momento in cui la continuazione del trattamento medico non porta più ad alcun miglioramento significativo.

Questa prestazione può essere assicurata anche per lavoratori autonomi o una persona senza attività lucrativa (per esempio per una casalinga).

Spese di trattamento e spese varie

ALLEGRA® offre una vasta gamma di prestazioni, a complemento di quelle a carico degli assicuratori sociali. In particolare Lei può beneficiare di un aiuto per i lavori domestici, di cure a domicilio, di mezzi ausiliari, spese di trasporto e di viaggio nonché di prestazioni di assistenza (organizzazione dell'ospedalizzazione all'estero). Sono pure coperti alcuni tipi di danni materiali.

Se Lei sceglie la variante «protezione completa», Lei usufruisce inoltre di una protezione assicurativa per i trattamenti in camera privata in Svizzera e all'estero, così come per i costi della medicina alternativa.

Indennità in caso di decesso

Si tratta di un importo di CHF 1000.– (o di CHF 300.– se la persona assicurata aveva più di 55 anni al momento della stipulazione dell'assicurazione) versato in caso di decesso, anche se non dovuto a infortunio, al beneficiario/ai beneficiari di Sua scelta.

Assicurazione infortuni per bambini e giovani

Ogni figlio della persona assicurata nato dopo la stipulazione del contratto beneficia gratuitamente, fino all'età di due anni e sei mesi, di un capitale di invalidità di CHF 25000.– e di un capitale decesso di CHF 2500.–.

Dopo tale età il bambino deve essere assicurato espressamente per beneficiare personalmente delle prestazioni in seguito a infortunio.

L'assicurazione per bambini e giovani include, oltre alle medesime prestazioni dell'assicurazione adulti e seniores, anche le prestazioni supplementari seguenti:

- fino a concorrenza di CHF 5000.–: spese di sorveglianza del figlio curato a domicilio se il/i genitore/i lavora(n)o almeno al 50%; perdita di guadagno del genitore che cura il figlio a domicilio; spese di soggiorno del genitore di un figlio ospedalizzato in giovane età;
- trattamenti dentari: ripristino definitivo dello stato fino all'età di 25 anni;

- spese di lezioni private per il figlio incapace di frequentare la scuola, a partire dal 31° giorno fino a concorrenza di CHF 50.– al giorno e CHF 5000.– per caso.

5. Validità territoriale

L'assicurazione è valevole nel mondo intero. Tuttavia fuori dalla Svizzera la validità si limita a viaggi e soggiorni temporanei che non superino i 24 mesi a decorrere dal giorno in cui la persona assicurata oltrepassa la frontiera.

Se la persona assicurata trasferisce il suo domicilio fisso all'estero, l'assicurazione si estingue alla fine dell'anno assicurativo in cui è avvenuto il trasferimento.

6. Validità temporale

La durata del contratto è indicata nella Sua polizza. L'assicurazione entra in vigore per tutte le coperture alla data indicata sulla Sua polizza.

Nel caso in cui il contratto non venga disdetto né da parte nostra né da parte Sua, l'assicurazione si rinnova tacitamente di un anno alla conclusione della sua durata. Anche se il contratto è stato concluso per una durata più lunga, vi si può recedere alla fine del terzo anno e di ogni anno successivo. Si può recedere in ogni tempo dal contratto per gravi motivi. La disdetta deve avvenire con un preavviso di tre mesi per iscritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo.

In seguito a un sinistro che dà diritto al versamento di un'indennità, il contratto può essere disdetto rispettando i seguenti termini:

- da parte di Generali: al più tardi al momento del pagamento dell'indennità;
- da parte Sua: entro un termine di 14 giorni da quando ha conoscenza del pagamento.

In caso di disdetta in seguito a sinistro, la copertura assicurativa cessa 14 giorni dopo la notifica della disdetta.

7. Premi, rimborso del premio e tasse

Premi

L'ammontare del premio varia in funzione dei rischi assicurati e delle coperture scelte.

Rimborso del premio

Se il contratto viene annullato prima della fine dell'anno di assicurazione, Generali Le rimborsa la quota di premio corrispondente al periodo non ancora trascorso, fatta eccezione per i seguenti casi:

- Lei viene indennizzato per un danno totale (scomparsa del rischio);
- nel corso dell'anno successivo alla stipulazione Lei disdice il contratto in seguito a un danno parziale.

Tasse

Se non paga le fatture, Le richiederemo una commissione per le diffide. Per la riscossione dei premi Generali può incaricare un fornitore di servizi di incasso. Questo può addebitare ulteriori commissioni. Generali può applicare commissioni per servizi e oneri amministrativi particolari legati al Suo contratto.

Ciò include, ad esempio, le commissioni per il pagamento dei premi allo sportello postale o per un'ulteriore consegna di documenti già recapitati. È possibile visionare il nostro regolamento relativo alle spese su generali.ch/tasse.

8. Garanzia del mantenimento del premio e revisioni unilaterali del contratto

Generali garantisce che i premi resteranno immutati per l'intera durata contrattuale pattuita. Dopo la scadenza della durata contrattuale, Generali ha il diritto di rivedere unilateralmente il contratto di assicurazione in caso di

- modifiche di leggi su cui si basano le disposizioni del contratto di assicurazione, oppure
- modifiche della giurisprudenza di massima istanza o della prassi amministrativa della FINMA che riguardano direttamente il contratto di assicurazione.

Inoltre, Generali può aumentare o ridurre i premi, le franchigie, i periodi di attesa e i limiti di indennità in linea con l'evoluzione dei costi di questo prodotto assicurativo (ad esempio, aumento delle commissioni nel traffico dei pagamenti ecc.).

Ai fini della revisione del contratto, Generali deve comunicarle le modifiche entro e non oltre 25 giorni prima della fine dell'anno assicurativo in corso. Se Lei non è d'accordo con le modifiche, può disdire il contratto per la fine dell'anno assicurativo in corso. Se Generali non riceve la disdetta al più tardi entro l'ultimo giorno dell'anno di assicurazione in corso, le modifiche sono considerate da Lei accettate.

Se la somma di assicurazione viene adeguata ai nuovi valori economici di riferimento (livello dell'indice), ciò non costituisce motivo di disdetta. Parimenti, non sussiste motivo di disdetta se le revisioni del contratto sono a Suo favore (ad es. riduzione dei premi o delle franchigie ecc.).

9. Ritardo nel pagamento e costituzione in mora

In caso di ritardo nel pagamento del premio Le viene inviata una diffida. Generali Le concede un termine di 14 giorni dal ricevimento della diffida per pagare il premio. Trascorso tale termine, la Sua copertura assicurativa è sospesa. Essa viene riattivata al momento del pagamento del premio, interessi e spese incluse.

10. In caso di sinistro

Lei è tenuto a notificare immediatamente un sinistro. Generali può richiedere che l'avviso di sinistro avvenga per iscritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo.

Generali

Telefono: +41 800 82 84 86

Modulo per la notifica dei sinistri online: generali.ch/sinistri

Generali Assicurazioni Generali SA

Soodmattenstrasse 2

Casella postale 1047

8134 Adliswil 1

Deve collaborare all'accertamento dei fatti trasmettendo tutte le informazioni e i documenti richiesti da Generali.

In caso di inosservanza di questi obblighi o di comportamento contrario alle regole della buona fede, Generali è liberata dai suoi impegni, sempre che non venga stabilito che la mancanza di collaborazione non sia imputabile ad una colpa o non abbia influito sul danno.

Oltre al rifiuto delle prestazioni, gli atti fraudolenti possono comportare azioni penali.

11. Esiste un diritto di revoca e quali sono le sue conseguenze?

Lei può revocare la Sua proposta di conclusione del contratto o la dichiarazione di accettazione dello stesso per iscritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo. Il termine di revoca è di 14 giorni e decorre dal momento in cui ha proposto o accettato il contratto. Il termine è osservato se ci comunica la revoca, o consegna la dichiarazione di revoca alla posta, entro l'ultimo giorno del termine.

La revoca rende inefficace sin dall'inizio la proposta di conclusione del contratto o la dichiarazione di accettazione. Le prestazioni già ricevute devono essere restituite. Lei non ci deve nessun'altra indennità. Ove l'equità lo richieda, ci deve rifondere in tutto o in parte le spese per gli accertamenti particolari svolti in buona fede in vista della conclusione del contratto.

Non è previsto un diritto di revoca per la copertura provvisoria.

12. Protezione dei dati

Generali rileva, elabora, trasmette e salva i dati necessari per l'esame della proposta, l'esecuzione del contratto e il rispetto dei requisiti normativi nel rispetto di tutte le disposizioni applicabili relative alla protezione dei dati, in particolare della Legge federale sulla protezione dei dati. I dati personali forniti a Generali possono essere utilizzati da quest'ultima per la valutazione del rischio, il calcolo del premio, la gestione del contratto, per tutte le operazioni correlate alla fornitura delle prestazioni derivanti dal contratto di assicurazione, per analisi statistiche, sondaggi sul grado di soddisfazione della clientela come pure per scopi di marketing e pubblicitari. È consentita l'eventuale trasmissione a soggetti terzi interessati in Svizzera e all'estero, in particolare a coassicuratori e riassicuratori, ad altre società del Gruppo Generali come pure a creditori pignoratizi, autorità ed avvocati. Se necessario, Generali provvederà a richiedere un'ulteriore autorizzazione separata per la raccolta ed il trattamento di dati. Nel contesto di un evento assicurato, le professioni mediche devono essere sciolte dal segreto d'ufficio nei confronti di Generali. I dati vengono conservati da Generali in forma elettronica o fisica, protetta e confidenziale. I dati vengono conservati per almeno dieci anni a partire dalla risoluzione del contratto o dalla liquidazione di un sinistro. Lo stipulante e la persona assicurata hanno il diritto di chiedere a Generali le informazioni previste a norma di legge sul trattamento dei dati che li riguardano. Ulteriori informazioni sulla protezione dei dati sono disponibili su generali.ch/protezionedeidati.